II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(93/C 26/04)

COM(92) 519 def.

(Presentata dalla Commissione l'11 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei Conti,

considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità [2], mostra che è necessario procedere ad una revisione delle disposizioni di questo regolamento;

considerando che la Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom nelle migliori condizioni possibili e che a tal fine è opportuno completare le modalità secondo le quali gli Stati mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alla Comunità;

considerando che le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono adattate alle condizioni poste dalla regolamentazione comunitaria, e che la Commissione deve controllare questo adattamento e fare eventualmente delle proposte;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio hanno preso la risoluzione del 13 novembre 1991 relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità;

considerando che è necessario precisare le condizioni alle quali sussiste l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1 a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom;

considerando che è opportuno migliorare il dispositivo d'informazione della Commissione da parte degli Stati membri, per quanto riguarda il controllo dell'azione di questi ultimi in materia di recupero delle risorse proprie e in particolare di quelle oggetto di frodi ed irregolarità;

considerando che sembra opportuno introdurre un termine di prescrizione nei rapporti fra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui suoi soggetti passivi a titolo degli esercizi precedenti vanno considerati accertamenti dell'esercizio in corso;

considerando che è opportuno rafforzare l'autonomia finanziaria della Comunità con una disposizione che preveda che, a talune condizioni, gli importi di dazi accertati che non fossero riscossi per ragioni imputabili agli Stati membri siano messi a loro carico;

considerando che, per quanto riguarda le risorse proprie provenienti dai contributi nel settore dello zucchero — per le quali occorre garantire che la loro riscossione coincida da un lato con l'esercizio di bilancio e dall'altro con le spese relative alla stessa campagna — è opportuno prevedere che gli Stati membri mettano dette risorse a disposizione della Comunità nel corso dell'esercizio di bilancio durante il quale sono state accertate;

considerando il crescente interesse da parte degli Stati membri per un uso dell'ecu nelle operazioni con la Commissione, anche il settore delle risorse proprie;

considerando che una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione può facilitare l'applicazione corretta della normativa finanziaria relativa alle risorse proprie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della de-

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

(2) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

cisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, è modificato come segue:

1. Articolo 1: Aggiungere dopo i termini «1553/89», i termini «modificato da ultimo dal regolamento . . .».

2. Articolo 2: Aggiungere i paragrafi seguenti:

«(1a) Quando le autorità amministrative competenti procedono a una registrazione ai sensi della normativa doganale, la comunicazione ai fini dell'accertamento di cui al primo paragrafo è la comunicazione prevista dalla normativa stessa.

La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione.

In quanto ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.

(1b) Nei casi in cui le autorità amministrative competenti non procedono ad una registrazione dell'obbligazione doganale sulla base della normativa doganale, quando il soggetto passivo è noto e l'importo dovuto può essere calcolato come previsto dal paragrafo 1 e gli importi in questione sono superiori a 2 000 ECU, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1 viene effettuata una iscrizione ad hoc nei libri contabili con dispensa di comunicazione al soggetto passivo.

La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella dell'iscrizione nei libri contabili.

(1c) Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto, al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che definisce l'obbligazione o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.

La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o della denuncia di cui sopra.»

3. Articolo 4:

— Sostituire il comma 1 a) attuale col seguente:

«la denominazione e, se del caso, lo statuto dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie;».

— nel comma 1 b) attuale sostituire l'espressione «ed alla messa a disposizione della Commissione» con, «alla messa a disposizione e al controllo».

— Alla fine del paragrafo 1 aggiungere la frase:

«Ogni modifica di denominazioni o statuti è immediatamente comunicata alla Commissione.»

4. Articolo 5: Dopo l'espressione «dai prelievi agricoli», aggiungere: «dai contributi zucchero». Sopprimere inoltre l'ultima frase dell'articolo 5.

5. Articolo 6:

— Sostituire al paragrafo 2 a), la cifra «19» con la cifra «5».

— Alla fine del paragrafo 2 a) aggiungere la frase seguente:

«Il mese contabile si chiude al più presto alle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese.»

— Aggiungere al paragrafo 2 b), dopo la parola «coperti», i termini «totalmente o parzialmente».

— Aggiungere come nuovo paragrafo 2 c) il testo seguente:

«c) Tuttavia i diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui al punto a). Se poi questi diritti non vengono riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata.»

— Il paragrafo 2 c) diventa 2 d).

— Il testo del primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. a) Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 2, un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 2 a), un modello del quale è allegato al presente regolamento.

A sostegno di ogni estratto mensile, gli Stati membri menzionano gli importi dei casi di frode e le irregolarità già comunicate alla Commissione ai sensi del paragrafo 4 infra, che sono stati oggetto di un recupero o di una decisione di mancato recupero, indicando il riferimento alla comunicazione iniziale.

A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale.

b) Ogni Stato membro trasmette alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2 un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 2 b), un modello del quale è allegato al presente regolamento.

A sostegno dell'estratto trimestrale, ogni Stato membro comunica, la situazione dei casi di frodi e irregolarità oggetto di un accertamento secondo la stessa presentazione dell'estratto trimestrale e il riferimento alla comunicazione iniziale».

— Il secondo comma del vecchio paragrafo 3 diventa paragrafo 4 con il seguente testo:

«4. Nel corso dei due mesi che seguono la fine di ogni trimestre, ogni Stato membro comunica alla Commissione una descrizione delle frodi e irregolarità già individuate relative a dazi per un importo superiore a 10 000 ECU.

A questo riguardo, ogni Stato membro fornisce, nella misura del possibile, le precisazioni concernenti:

— il tipo di frode e/o irregolarità (denominazione, regime doganale in questione);

— l'importo o l'ordine di grandezza presunto delle risorse proprie evase;

— le merci interessate (voce tariffaria, origine, provenienza);

— la descrizione succinta del meccanismo della frode;

— il tipo di controllo che ha portato alla scoperta della frode o dell'irregolarità;

— i servizi o organismi nazionali che hanno già proceduto all'accertamento della frode o dell'irregolarità;

— la fase della procedura con indicazione dell'accertamento se è già stato effettuato;

— l'indicazione della comunicazione eventuale del caso nel quadro dell'assistenza reciproca [regolamento (CEE) n. 1468/81];

— eventualmente, gli Stati membri interessati;

— le misure adottate o previste al fine di evitare che si ripetano casi di frode o di irregolarità già individuati.

I modelli di queste descrizioni sono fissati dalla Commissione previa consultazione del CCRP. Le modifiche di detti modelli sono adottate secondo la stessa procedura.»

6. Articolo 7: Sostituire il testo attuale col testo seguente:

«*Articolo 7*

1. Ogni Stato membro redige annualmente un conto riepilogativo dei dazi accertati riportati nella sua contabilità di cui al punto a) del paragrafo 2 dell'articolo 6 e lo trasmette alla Commissione prima del 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. Ogni differenza tra l'importo globale del conto riepilogativo e la somma degli estratti mensili trasmessi dallo Stato membro da gennaio a dicembre dell'anno deve essere oggetto di un commento. La Commissione verifica la concordanza del conto riepilogativo con l'importo dei dazi messi a sua disposizione nel corso dell'anno; essa dispone del termine di due mesi, dopo aver ricevuto il conto riepilogativo, per comunicare, eventualmente, le sue osservazioni allo Stato membro interessato.

2. Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo un determinato esercizio, il conto riepilogativo annuale di cui al precedente paragrafo non viene più rettificato, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, vuoi dalla Commissione, vuoi dallo Stato membro interessato.»

7. Articolo 8: Sopprimere il secondo comma.

8. Articolo 9: Sostituire il testo attuale con il testo seguente:

«*Articolo 9*

1. Secondo le modalità definite all'articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro in ecu o in moneta nazionale su uno dei conti aperti a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.

Tali conti sono esenti da spese.

2. Le somme iscritte in moneta nazionale sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità in ecu conformemente al regolamento n. 86/610/CEE, Euratom, CECA della Commissione, dell'11 dicembre 1986, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.»

9. Articolo 10:

— Nel primo comma del paragrafo 1, dopo le parole «decisione 88/376/CEE, Euratom» aggiungere «, eventualmente rettificate degli importi delle risorse proprie il cui ricupero non abbia potuto essere effettuato per ragioni imputabili agli Stati membri, l'iscrizione in monete nazionali delle . . .» e sostituire la cifra «19» con la cifra «5».

— Al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 10, sostituire la cifra «19» con la cifra «5».

— Al secondo paragrafo sostituire la cifra «15» con la cifra «1°».

— Sostituire il testo del primo comma del terzo paragrafo col testo dei due comma seguenti:

«3. L'iscrizione delle risorse IVA, della risorsa complementare, escluse le risorse proprie previste per la riserva monetaria FEAOG, ed eventual-

mente dei contributi finanziari PNL viene effettuata, in ecu o in moneta nazionale, secondo l'opzione dello Stato membro, il primo giorno lavorativo di ogni mese e ciò in regime di un dodicesimo delle somme risultanti a tale titolo nel bilancio.

Se lo Stato membro sceglie l'iscrizione in moneta nazionale, la somma dovuta è convertita in moneta nazionale al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Se lo Stato membro sceglie l'iscrizione in ecu, la somma in moneta nazionale fissata secondo il disposto del comma precedente è convertita in ecu al tasso del penultimo giorno feriale del mese precedente quello della scadenza dell'iscrizione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la scelta fatta. La scelta può essere modificata mediante un preavviso inviato alla Commissione al più tardi il 5 del mese che precede l'entrata in vigore della modifica.»

— Al secondo comma del paragrafo 3 aggiungere il testo seguente:

«Tuttavia, se la situazione dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio è tale che l'iscrizione relativa alla riserva monetaria non è necessaria per garantire l'equilibrio fra le entrate e le spese dell'esercizio, la Commissione può rinunciare a questa iscrizione o a parte di detta iscrizione.»

— Nel quinto comma del paragrafo 3, dopo le parole «precedente l'esercizio finanziario», aggiungere:

«Se l'iscrizione è effettuata in ecu, la somma in moneta nazionale è convertita in ecu al tasso del penultimo giorno feriale del mese di dicembre.»

— Nel quarto e nel settimo paragrafo, dopo le parole «essi possano iscriverlo», aggiungere «nelle monete nazionali».

10. Articolo 11: Aggiungere il secondo comma:

«Ogni ritardo nel pagamento degli interessi di mora dovuti dà luogo al pagamento di un interesse il cui tasso è quello da ultimo applicato al capitale».

11. Articolo 15: Al primo comma, secondo trattino, e al secondo comma, primo trattino, cambiare articolo «6» in articolo «7».

12. Articolo 17:

— Sostituire il testo del paragrafo 2 con il testo seguente:

«2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili.

Una garanzia insufficiente delle risorse proprie da recuperare non può essere considerata una ragione non imputabile allo Stato membro.

I casi di cui al paragrafo precedente, qualora gli importi superino i 10 000 ECU, o i 2 000 ECU in caso di errori delle autorità amministrative competenti, e i casi di forza maggiore, devono essere comunicati alla Commissione semestralmente, convertiti in moneta nazionale al tasso del primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno civile appena trascorso; questa comunicazione trasmessa nel corso dei tre mesi successivi a ciascun semestre, deve contenere un'indicazione delle ragioni che hanno indotto lo Stato membro a non mettere a disposizione l'importo di cui trattasi.

La Commissione dispone di un termine di sei mesi, dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, per comunicare, se del caso, le proprie osservazioni allo Stato membro interessato.»

— Sostituire il testo attuale del paragrafo 3 con il testo seguente:

«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante relazione annuale l'attività e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunitè europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal ... 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

MODELLO I

Estratto mensile

RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(in moneta nazionale)

Estratto dei diritti accertati (1)

Stato membro:

Mese:

Accertamenti:

Versamenti:

Natura della risorsa	Riferimento Stato membro (facoltativo)	Accertamenti del mese in considerazione (2) (1)	Rettifiche degli accertamenti precedenti (3)		Importi lordi da versare alle Comunità europee (4) = (1) + (2) − (3)
			in + (2)	in − (3)	
1210 Dazi doganali meno dazi CECA e antidumping 1220 Dazi CECA 1230 Dazi compensativi e antidumping sui prodotti 1240 Dazi compensativi e antidumping sui servizi					
12 DAZI DOGANALI					
1010 Prelievi agricoli e tasse compensative all'importazione 1020 Prelievi all'esportazione 1030 Importi compensativi monetari all'importazione 1040 Importi compensativi monetari all'esportazione 1050 Importi compensativi «adesione» 1060 Contributo complementare					
10 PRELIEVI AGRICOLI					
1110 Contributo all'ammasso dello zucchero 1100 Contributo alla produzione dello zucchero — Quota «A e B» 1120 Contributo alla produzione di isoglucosio 1130 Prelievi sulla produzione di zucchero e di isoglucosio «C» non esportata 1140 Prelievi sullo zucchero e l'isoglucosio «C» di sostituzione					
11 CONTRIBUTI ZUCCHERO E ISOGLUCOSIO					
TOTALE GENERALE					
				− 10 % spese riscossioni	
				Netto da versare alle Comunità europee	

(1) Compresi gli accertamenti in seguito ai controlli e ai casi di frode.

(2) Comprese le correzioni contabili e le riscossioni della contabilità separata.

(3) Si tratta di rettifiche degli accertamenti iniziali, in particolare recuperi a posteriori e rimborsi. Per quanto riguarda lo zucchero, si devono citare le correzioni delle campagne precedenti.

MODELLO II

Estratto trimestrale

RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — CONTABILITÀ SEPARATA (1)

(in moneta nazionale)

Estratto dei diritti accertati non riportati nella contabilità «A»

Stato membro:

Trimestre:

Natura della risorsa	Residui da riscuotere a titolo del trimestre precedente	Diritti accertati a titolo del trimestre in considerazione	Rettifiche degli accertamenti (articolo 8) (2)	Importi che non possono essere messi a disposizione (articolo 17 paragrafo 2) (3)	Totale (2 + 3) — (4 + 5)	Riscossioni intervenute nel corso del trimestre in moneta nazionale	Residui da riscuotere alla fine del trimestre in considerazione
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) — (7)
1210 Dazi doganali meno dazi CECA e antidumping							
1220 Dazi CECA							
1230 Dazi compensativi e antidumping sui prodotti							
1240 Dazi compensativi e antidumping sui servizi							
12 DAZI DOGANALI							
1010 Prelievi agricoli e tasse compensative all'importazione							
1020 Prelievi all'esportazione							
1030 Importi compensativi monetari all'importazione							
1040 Importi compensativi monetari all'esportazione							
1050 Importi compensativi «adesione»							
1060 Contributo complementare							
10 PRELIEVI AGRICOLI							
1110 Contributo all'ammasso dello zucchero							
1100 Contributo alla produzione dello zucchero — Quota «A e B»							
1120 Contributo alla produzione di isoglucosio							
1130 Prelievi sulla produzione di zucchero e di isoglucosio «C» non esportata							
1140 Prelievi sullo zucchero e l'isoglucosio «C» di sostituzione							
11 CONTRIBUTI ZUCCHERO E ISOGLUCOSIO							
TOTALE 12 + 10 + 11							
						— 10 % Spese di riscossione	
						Saldo netto da riscuotere	

(1) Contabilità detta «B» tenuta in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, ivi compresi gli accertamenti in seguito a controlli o casi di frode.

(2) Per rettifiche di accertamento s'intendono anche gli annullamenti dovuti ad una revisione dell'accertamento iniziale, diversi da quelli registrati nella colonna 5.

(3) Per gli importi che superano 10 000 ECU, i casi sono menzionati nella relazione articolo 17, paragrafo 3.